



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2009/280690
DEL 07/12 /2009

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO

VIA LUDOVICO BERTI 7

40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.

VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Il requisito della manualità dell'imprenditore artigiano

La Commissione Regionale per l'Artigianato, nella seduta del 19/11/2009 ha deciso quanto di seguito.

Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 443/85 recita che:

“È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”

Va rilevato come il requisito della manualità non possa essere inteso in termini categorici né in una accezione meramente materiale, specialmente a fronte delle nuove tecnologie produttive che hanno portato ad un ampliamento delle potenzialità produttive del settore artigiano, con un innalzamento dell'incidenza del capitale e del livello di meccanizzazione e di organizzazione del processo produttivo.

La moderna dimensione economico-produttiva impone l'adozione di un nuovo criterio interpretativo in base al quale configurare la manualità del lavoro del titolare.

La nozione di "manualità" deve intendersi in senso lato come congrua partecipazione personale e diretta del titolare alle fasi del processo produttivo, ma non necessariamente a tutte, potendo eventualmente limitarsi a sovrintendere personalmente ad esso.

La locuzione "anche" manuale, lascia infatti intendere una partecipazione in senso più ampio, che può essere o un'attività di carattere materiale quale effettuazione diretta e personale di qualche parte di lavorazione, che può essere assicurata anche in maniera non continuativa o saltuaria, o addirittura estrinsecarsi nella direzione tecnica del processo produttivo nelle sue fasi o in alcune di esse, purché resti assicurata la conoscenza, la competenza e la capacità professionale dell'imprenditore.

Specie in rapporto all'esercizio di determinate attività di carattere immateriale, ciò può consistere nella necessità di provvedere direttamente all'organizzazione delle risorse aziendali, l'organizzazione, direzione, amministrazione, il controllo di qualità e quantità del prodotto o del servizio reso, la sorveglianza e direzione tecnica dell'intero processo produttivo, la guida e controllo tecnico dei macchinari, anche automatici.

Tali impegni possono perfino configurarsi come incompatibili con lo svolgimento personale di ogni altra attività imprenditoriale.

In conclusione si accede a un criterio interpretativo più ampio e meno letterale teso a conferire al termine "manuale" il significato di intervento tecnico-operativo.

In tal senso la manualità conserva comunque un carattere determinante e distintivo, e non meramente accidentale, del lavoro dell'imprenditore artigiano.

Si ricorda in tal senso favorevole anche diversa giurisprudenza:

"la circostanza che il titolare dell'impresa di autotrasporti non conduca personalmente il proprio automezzo non vale di per sé a escludere la qualità di imprenditore artigiano, in quanto non può ritenersi necessaria la partecipazione manuale da parte del titolare a tutte le fasi dell'attività d'impresa" (Tribunale Ravenna n. 842/1988)

“quanto alla manualità può dirsi che essa, oltre a non risultare più, seconda la lettera della legge, come requisito essenziale dell’impresa artigiana, sembra aver perduto nel contesto produttivo una specifica connotazione per i mutati limiti dimensionali dell’impresa e il progressivo ammodernamento dei sistemi di produzione.” (Tribunale di Piacenza 12.02/25.02.1997).

Il Vice Presidente CRA

Carlo Peroni

GG/rc